

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973

Presidenza del Presidente TOGNI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata » (696) (Approvato dalla Camera dei deputati):

| | |
|---|--------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 175, 178, 179 |
| ALESSANDRINI, relatore alla Commissione | 176 |
| | 178, 179 |
| SAMMARTINO | 179 |
| SAMONÀ | 178, 179 |

La seduta ha inizio alle ore 17.

SALERNO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata » (696) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata », già approvato dalla Camera dei deputati. Comunico che su di esso sono pervenuti i pareri favorevoli della 6^a Commissione e della Giunta per gli affari delle comunità europee.

Prego il senatore Alessandrini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ALESSANDRINI, *relatore alla Commissione*. Di licitazione privata nella materia, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, si è parlato molto negli ultimi anni. All'altro ramo del Parlamento è stata presentata, per iniziativa di alcuni deputati, una proposta di legge. Successivamente il Governo ha presentato un proprio disegno di legge, quello al nostro esame, per disciplinare parzialmente la materia. Dico parzialmente, in quanto il disegno di legge dovrà essere completato, essendovi una direttiva comunitaria che stabilisce norme precise per le gare di appalto. Si tratta della direttiva numero 71/305 del 1971.

In precedenza le gare di appalto mediante licitazione privata erano disciplinate dall'articolo 73 del regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 827, il quale prevedeva determinati metodi di conferimento degli appalti stessi; ad esempio, il metodo di estinzione della candela vergine, quello delle offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo prestabilito e indicato in una scheda segreta dall'Amministrazione, quello delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta, per mezzo di pubblico banditore, e via dicendo. La scelta avveniva secondo il criterio della maggiore convenienza per l'Amministrazione. Era stato però adottato, fino al 1965, anche il metodo della scheda segreta. La delibera del Consiglio di Stato n. 125 del febbraio 1965 stabiliva non essere ammissibile la licitazione privata con l'uso della media corretta, in sostanza con la scheda d'ufficio.

Dopo il 1971, a seguito di vicende a tutti note, si è ritenuto di adeguarsi scrupolosamente al criterio del maggior ribasso. Le norme relative però danno luogo a grossissimi inconvenienti, perchè coloro che partecipano alla gara tendono ad abbassare notevolmente il prezzo, poi pongono una serie di questioni, chiedono perizie suppletive per rientrare nei costi e quando questo non avviene si hanno imprese che entrano in crisi o che rubano (è questa purtroppo l'espressione che si deve usare per qualificare alcune situazioni che si sono verificate).

Il Ministro dei lavori pubblici aveva predisposto provvedimenti per disciplinare la materia, che però non hanno avuto seguito; nel frattempo, è sopraggiunta la direttiva comunitaria cui ho fatto cenno la quale conferma, almeno per un tipo di gara d'appalto, la norma del maggior ribasso, che pertanto è stata conservata. Si introducono però nella nostra legislazione altri procedimenti di gara con la presentazione di schede di massimo e di minimo. Si introduce poi (ed è previsto dalla disposizione comunitaria) il metodo dell'offerta a prezzi unitari, un metodo estremamente complesso, che già è largamente applicato nel nostro Paese, e che adesso viene disciplinato in maniera precisa attraverso una norma di legge.

Questo è il quadro generale nel quale si colloca il disegno di legge, che è composto di sette articoli. Nel primo articolo si stabilisce in quale modo si può procedere, in caso di licitazione privata, per gli appalti di opere che si eseguono a cura delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e loro concessionari, o che si eseguano da cooperative e consorzi ammessi a contributo dello Stato o di enti pubblici. Tali modi sono: quello di cui allo articolo 73 della legge fondamentale; per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, come regolato dall'articolo 2; per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media finale, come regolato dall'articolo 3; per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, come regolato dall'articolo 4 e mediante offerte di prezzi unitari, come disciplinato dall'articolo 5.

Nel secondo articolo si precisa, nel caso di licitazione privata per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media (non ritengo di dovermi soffermare sul noto metodo previsto dall'articolo 73 della legge fondamentale), che l'ente appaltante deve raccogliere le offerte dei concorrenti ed indicare in una scheda segreta i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare. Il limite di massimo ribasso deve superare quello di minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a

base di gara. Si procede poi all'apertura e lettura delle offerte, quindi all'apertura e lettura in pubblico della scheda segreta; si escludono le offerte che risultino inferiori o superiori ai limiti minimo e massimo stabiliti e si effettua la media delle offerte rimaste in gara. L'articolo precisa che l'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto o per eccesso a tale media. In caso di equidistanza, l'aggiudicazione viene effettuata a favore dell'offerta che più si avvicina alla media per eccesso. Quando si presenta o rimane in gara una sola offerta, l'aggiudicazione viene effettuata a favore dell'unico concorrente.

L'articolo 3 si occupa del sistema di appalto per mezzo di schede segrete da confrontarsi con la media finale. Anche in questo caso l'ente appaltante stabilisce preventivamente, indicandoli in una scheda segreta, i limiti di minimo e massimo ribasso ed il limite di massimo ribasso deve superare quello di minimo del 5 per cento del prezzo posto a base di gara. Si effettua la media delle offerte rimaste in gara e si media poi il risultato ottenuto con il limite di massimo ribasso. Si prevede, nell'articolo, che l'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto a tale ultima media.

Vi è poi il sistema delle offerte segrete da computarsi con la media, regolato dall'articolo 4 e secondo il quale si fa la media della metà delle maggiori offerte pervenute.

In questo caso l'aggiudicazione va a colui che offre il miglior prezzo per difetto e non per eccesso. Qui però nasce una complicazione: e se le offerte sono soltanto due? In questo caso l'aggiudicazione va a colui che fa l'offerta più vantaggiosa. Se c'è una sola offerta, va all'unico offerente.

Infine, per quanto concerne l'offerta a prezzi unitari, si stabilisce, all'articolo 5, che l'ente appaltante invia ai concorrenti, unitamente alla lettera d'invito, l'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, senza indicazione dei corrispondenti

prezzi unitari, e un modulo denominato « lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto ». Il concorrente rimette all'ente appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, il modulo di cui sopra, completato con i prezzi unitari per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro, con l'unità di misura e il quantitativo previsto per ciascuna voce. La moltiplicazione dell'unità di misura per i prezzi unitari darà la somma complessiva per la quale è disposto ad eseguire il lavoro. La commissione esaminatrice, dopo aver controllato la moltiplicazione, la somma e i prezzi, potrebbe aggiudicare l'appalto all'offerente che offre le migliori condizioni; però occorre una verifica che occupa del tempo. In questo caso, è prevista la sospensione della gara ed eventualmente il rinvio; è prevista anche la possibilità di chiamare i singoli offerenti a giustificare le loro offerte, fino al punto da richiedere l'analisi di tutti o di alcuni dei prezzi unitari.

Si tratta, evidentemente, di un sistema molto articolato; ma ritengo che sia uno dei più sicuri per tutelare la correttezza delle gare e per approfondire la razionalità e la congruità dell'offerta che viene fatta.

L'articolo 6 richiama il capo 111 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; l'articolo 7 infine, stabilisce precise norme sulla pubblicità da dare alle gare stesse. E qui possono esservi delle stranezze; ma purtroppo, a mio avviso, sono suggerite dalle direttive comunitarie. Per esempio, se l'importo dei lavori da appaltare è almeno pari ad un miliardo e duecento milioni di lire, l'avviso deve essere pubblicato sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul bollettino ufficiale della Regione nella quale ha sede la stazione appaltante; se il predetto importo è inferiore ad un miliardo e duecento milioni, nonchè in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione ove ha sede la stazione appaltante.

La pubblicazione è sempre fatta nel foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* quando la gara è indetta dagli organi centrali

dell'Amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale. Quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i 100 milioni di lire, la pubblicazione viene effettuata nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede. È prevista tuttavia una deroga per motivi di necessità e urgenza, quando però l'importo non superi i 300 milioni e non sia inferiore ai 100 milioni: in tal caso l'avviso può essere pubblicato in appositi albi dell'ente appaltante o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede.

Non credo sia il caso di illustrare le singole norme precettive relative al contenuto dell'avviso di gara di appalto; dirò invece che la richiesta d'invito deve essere avanzata entro un determinato lasso di tempo e che tale richiesta non costituisce vincolo per l'Amministrazione.

Questa è la sostanza del disegno di legge che ritengo debba essere approvato. Al riguardo richiamo l'attenzione dei colleghi sul dibattito che si è svolto dinanzi all'altro ramo del Parlamento, a conclusione del quale il Gruppo comunista si è astenuto dalla votazione, presentando un ordine del giorno su una parte del quale anche noi possiamo convenire: per esempio per quanto concerne l'invito ad elaborare un testo unico che preveda tutte le norme relative alle gare di appalto, l'Albo dei costruttori e le norme sulla progettazione, in modo che si abbia un *corpus* completo delle leggi nella materia.

Ho cercato, praticamente, di porre in rilievo nella mia illustrazione che le norme comunitarie mantengono la gara d'appalto col maggior ribasso, soprattutto per gli importi di notevole entità, perchè intendono dare la possibilità di concorrere a tutti gli imprenditori che operano nell'ambito della Comunità; non considerano, invece, la gara d'appalto col massimo ribasso quando l'importo è così modesto da non lasciare prevedere la partecipazione di concorrenti internazionali.

Detto questo, non mi resta che proporre alla Commissione l'approvazione del presente disegno di legge, precisando, nel contem-

po, che talune norme rimarranno in vigore fino al 29 luglio del 1975, altre fino al 29 luglio del 1979, dopodichè si dovrà uniformare anche, per taluni aspetti, questo provvedimento alle norme comunitarie.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore. Dichiaro aperta la discussione generale.

S A M O N A . Mi sembra che le considerazioni del relatore siano in linea di massima giuste e possano essere da noi condivise, perchè attengono ad una materia che non è stata finora regolata e che è giusto regolare.

Un aspetto, però, che in questo provvedimento non è stato considerato e che, a mio avviso, va riveduto è quello relativo agli imprenditori, perchè trovo che sia pericoloso affermare che nell'ambito della Comunità tutti sono nelle condizioni di potere assumere un appalto dell'ordine di molti miliardi. E non credo, d'altra parte, che si possa dire che l'ente appaltante ha la possibilità di invitare i concorrenti, a seconda che lo ritenga, o meno, opportuno, perchè sarebbe un modo assurdo di considerare il problema.

Bisognerebbe cercare di trovare la maniera di compilare elenchi in cui rientrino determinati enti che abbiano dimostrato di avere la capacità di realizzare certe opere.

P R E S I D E N T E . Presso il Ministero dei lavori pubblici, presso i Provveditorati e gli uffici del Genio civile, esistono gli albi nei quali sono elencati i costruttori autorizzati all'esecuzione di opere pubbliche divisi per importanza e tipo di costruzione.

A L E S S A N D R I N I , relatore alla Commissione. Tutti conoscono la legge sull'albo dei costruttori. Mi risulta, anzi, che è una delle leggi che vengono applicate con rigore.

S A M O N A . Però non riguarda questo problema!

A L E S S A N D R I N I , relatore alla Commissione. L'albo stabilisce graduatorie, non solo per qualsiasi realizzazione, ma per

8^a COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1973)

gruppi di opere specializzate; e stabilisce anche gli importi. Una ditta, per esempio, è abilitata a partecipare a gare fino a cinquecento milioni di lavoro, a seconda del potenziale.

S A M O N A . Si tratta, però, di un discorso di carattere puramente numerico, che è assurdo oggi, alla luce della nuova tecnica. Ci troviamo di fronte ad un elenco invecchiato, che andrebbe trasformato secondo le specializzazioni; e i costruttori sono i primi ad ammetterlo.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Mi sono permesso di richiamare all'attenzione della Commissione l'ordine del giorno presentato dal Gruppo comunista all'altro ramo del Parlamento, perchè ritengo che il suo contenuto sia in buona parte estremamente valido; per esempio per quanto riguarda la necessità di affrontare il problema dell'unificazione, ed eventualmente anche dell'aggiornamento della legislazione che regola la materia.

S A M O N A . Esiste soprattutto il problema di sollecitare le imprese a specializzarsi in determinati campi.

S A M M A R T I N O . Ritengo che il disegno di legge vada approvato nel testo che ci è pervenuto dalla Camera, per la sua evidente necessità ed urgenza. Basti considerare che solo l'Azienda autonoma nazionale delle strade ha annullato da due anni a questa parte molte gare — per cui 150 miliardi di opere non sono state eseguite —, proprio perchè il sistema delle gare andava finalmente corretto. Ed io mi auguro che il presente disegno di legge porti chiarezza in un settore tanto delicato, intorno al quale — è inutile nascondercelo — vi è un certo *fumus ...mali iuris*.

Faccio quindi voto che la nostra Commissione approvi subito il disegno di legge così com'è, anche se ritengo che le osservazioni del collega Samonà vadano attentamente ponderate.

S A M O N A . Il problema si sta ponendo anche per altri albi, ad esempio quello

dogli architetti e quello dei *designers*; per quanto riguarda i costruttori, è di una gravità straordinaria.

P R E S I D E N T E . Per ora limitiamoci ad accogliere le norme in discussione. Poi si potrà esaminare l'opportunità di proporre un disegno di legge in materia.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per tutti gli appalti di opere che si eseguono a cura delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, dei loro concessionari, nonché di opere che si eseguono da cooperative e consorzi ammesse a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, si può procedere, in caso di licitazione privata, soltanto in uno dei seguenti modi:

a) con il metodo di cui all'articolo 73 lettera c) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e con il procedimento previsto dal successivo articolo 76, commi primo, secondo e terzo, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso;

b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai sensi del successivo articolo 2;

c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media finale, ai sensi del successivo articolo 3;

d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai sensi del successivo articolo 4;

e) mediante offerte di prezzi unitari, ai sensi del successivo articolo 5.

(È approvato).

Art. 2.

Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'articolo 1, lettera b), l'ente appaltante stabilisce preventivamente e indica in una scheda segreta, chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e massimo

8ª COMMISSIONE

10º RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1973)

ribasso che le offerte non devono oltrepassare.

Il limite di massimo ribasso deve superare quello di minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base di gara.

L'autorità che presiede la gara, dopo aver aperte e lette tutte le offerte ammesse, apre la scheda segreta in presenza del pubblico e legge ad alta voce i limiti di minimo e massimo ribasso in essa indicati; esclude le offerte che risultino rispettivamente inferiori o superiori a detti limiti ed effettua la media delle offerte rimaste in gara.

L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto o per eccesso a tale media. In caso di equidistanza, l'aggiudicazione viene effettuata a favore dell'offerta che più si avvicina alla media per eccesso.

Quando sia stata presentata, o sia rimasta in gara una sola offerta, compresa nei limiti indicati nella scheda segreta, l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'unico concorrente.

(È approvato).

Art. 3.

Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'articolo 1, lettera c), l'ente appaltante stabilisce preventivamente e indica in una scheda segreta, chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare.

Il limite di massimo ribasso deve superare quello di minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base di gara.

L'autorità che presiede la gara, dopo aver aperte e lette tutte le offerte ammesse, apre la scheda segreta in presenza del pubblico e legge ad alta voce i limiti di minimo e massimo ribasso in essa indicati; esclude le offerte che risultino rispettivamente inferiori o superiori a detti limiti; effettua la media delle offerte rimaste in gara e media poi il risultato ottenuto con il limite di massimo ribasso.

L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto a tale ultima media.

Quando sia stata presentata, o sia rimasta in gara una sola offerta, compresa nei limiti indicati nella scheda segreta, l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'unico concorrente.

(È approvato).

Art. 4.

Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'articolo 1, lettera d), la autorità che presiede la gara, aperte e lette tutte le offerte ammesse, ne forma la graduatoria.

Vengono prese in considerazione e mediate fra loro le offerte che presentino i maggiori ribassi, in ragione del 50 per cento di tutte le offerte se in numero complessivo pari, e del 50 per cento arrotondato all'unità superiore, se in numero complessivo dispari.

L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto alla media ricavata ai sensi del precedente comma.

Qualora siano state ammesse due offerte, l'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha proposto l'offerta più vantaggiosa; se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questo.

(È approvato).

Art. 5.

Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'articolo 1, lettera e), l'ente appaltante invia ai concorrenti, unitamente alla lettera d'invito, l'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, senza la indicazione dei corrispondenti prezzi unitari, e un modulo a più colonne denominato: « lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto ».

Nel suddetto modulo, autenticato in ogni suo foglio dall'ente appaltante, quest'ultimo riporta per ogni categoria di lavoro e fornitura:

a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di la-

voro, con specifico riferimento all'elenco descrittivo;

b) nella seconda colonna, l'unità di misura e il quantitativo previsto per ciascuna voce.

Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono all'ente appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, il modulo di cui ai precedenti commi, completato, nella terza colonna, con i prezzi unitari che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro, e, nella quarta colonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza. Il prezzo complessivo offerto, che è rappresentato dalla somma di tali prodotti, viene indicato dal concorrente in calce al modulo stesso.

I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere: vale, per il caso di discordanza, il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

L'autorità che presiede la gara apre i pieghi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel precedente comma. Legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle offerte.

Successivamente, la stessa autorità procede, in sede di gara, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente che ha offerto il prezzo complessivo più vantaggioso per l'Amministrazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i prodotti o la somma di cui al terzo comma del presente articolo.

Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante queste, l'offerta verificata resti la più vantaggiosa, l'autorità che presiede la gara aggiudica i lavori al concorrente per il prezzo complessivo, eventualmente rettificato.

Nel caso in cui, per effetto delle correzioni apportate all'offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo più vantaggioso è stato proposto da altro concorrente, la aggiudica-

zione viene dichiarata a favore di questi, anche in tal caso previa verifica dei conteggi presentati.

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o al giorno successivo.

L'ente appaltante può prestabilire, comunicandolo nelle lettere di invito alla gara, il prezzo massimo complessivo che le offerte non devono oltrepassare.

I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario valgono quali prezzi contrattuali.

Qualora l'offerta contenga, per categorie di lavori o forniture che incidano in misura non superiore al 10 per cento dell'importo totale, prezzi manifestamente non adeguati rispetto alle previsioni, nel contratto sarà previsto che tali prezzi valgono entro i limiti delle quantità di lavori riportati nell'offerta, aumentati del 20 per cento. Per le quantità eccedenti, i nuovi prezzi saranno determinati con il procedimento previsto dagli articoli 21 e 22 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

La cauzione provvisoria, prestata dal concorrente aggiudicatario, resta vincolata fino alla stipulazione del contratto, ovvero fino all'eventuale annullamento della aggiudicazione di cui al penultimo comma del presente articolo; le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate non appena ultimata la gara.

Qualora l'offerta risultata aggiudicataria, ed eventualmente altre offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'ente appaltante verifica la composizione delle offerte e, non oltre dieci giorni dalla data della gara, chiede agli offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, le analisi di tutti o di alcuni dei prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie.

Quando tali elementi non siano presentati, o non vengano ritenuti adeguati, l'ente appaltante annulla, con atto motivato, la aggiudicazione, esclude le offerte ritenute inaccettabili ed appalta i lavori in favore del concorrente che segue nella graduatoria, il

quale resta vincolato alla propria offerta per non oltre trenta giorni dalla data della gara.

Nel caso in cui quest'ultimo concorrente non si presti a stipulare il contratto di appalto, l'ente appaltante ha diritto di pretendere, a titolo di penalità, una somma pari all'ammontare già stabilito per la cauzione provvisoria, che verrà riscossa secondo le norme di cui al testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

(È approvato).

Art. 6.

Per i procedimenti relativi alle licitazioni private che si tengono nei modi previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 si applicano le norme del titolo II, capo III, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche, in quanto compatibili.

(È approvato).

Art. 7.

Quando si procede all'appalto delle opere di cui al precedente articolo 1 mediante licitazione privata, l'ente appaltante dà preventivo avviso della gara. L'avviso è pubblicato sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare sia almeno pari ad un miliardo e duecento milioni di lire, e sul bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se il predetto importo sia inferiore ad un miliardo e duecento milioni di lire, nonchè in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante.

La pubblicazione è sempre fatta nel foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale*, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale.

La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i 100 milioni di lire, viene effettuata nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede.

Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo sia non superiore ai 300 milioni e non inferiore ai 100 milioni può essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede.

Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i lavori si debbano eseguire.

L'avviso di gara, di cui al primo comma, contiene:

a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera d);

b) la indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonchè dell'importo a base di appalto — anche approssimato — quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta;

c) la indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;

d) la indicazione di un termine non inferiore a 10 giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara.

La richiesta di invito non vincola l'Amministrazione. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, l'ente è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 17,40.